


1222 • 2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

1222 • 2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università IUAV di Venezia – Osservatorio regionale per il paesaggio

Corso regionale di formazione sul paesaggio veneto

IV giornata - Aspetti giuridici - 18 novembre, ore 9.00-11.15

L'autorizzazione paesaggistica: il regime ordinario

Prof. Avv. Clemente Pio Santacroce (DiPIC - Università di Padova)

1. L'OGGETTO

L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento amministrativo:

- di natura autorizzatoria;
- rilasciato all'esito di un procedimento amministrativo disciplinato, nel regime ordinario, dall'art. 146 del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (d.lgs. n. 42/2004), e finalizzato alla verifica di compatibilità/conformità di un intervento di alterazione dello stato dei luoghi, percepibile o comunque potenzialmente pregiudizievole, in un ambito territoriale oggetto di un vincolo paesaggistico provvedimentale (art. 136 ss. e art. 157, Codice), *ex lege* (art. 142) o del «terzo tipo» (art. 143, co. 1, lett. d);
- in assenza del (o in difformità dal) quale l'attività antropica di alterazione dello stato dei luoghi soggetti a vincolo paesaggistico integra il reato di cui all'art. 181 Codice, e dà luogo a misure amministrative ripristinatorie, *ex art.* 167, co. 1-3, Codice, fatto salvo, quanto previsto dall'art. 149 del Codice e dal d.P.R. n. 31/2017 (su cui si v. *infra*, punto 3.2.), e salve quelle fattispecie riconducibili entro l'ambito di applicabilità delle disposizioni sia amministrative (art. 167, co. 4-6) che penali (art. 181, co. 1-*ter* e 1-*quater*) in tema di accertamento *ex post* di compatibilità paesaggistica degli interventi.

Il procedimento di autorizzazione paesaggistica coinvolge una pluralità di soggetti:

- i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene paesaggistico (art. 146, co. 1 e 2, Codice) oggetto di intervento, ovverosia soggetti sia privati che pubblici;
- eventuali soggetti controinteressati sostanziali;
- la Regione, o l'“entità” pubblica (ente o forma associativa tra enti: si v. *infra*) da questa delegata, territorialmente interessata dall'intervento (cfr. art. 146, co. 5 e 6, Codice);
- le Commissioni locali per il paesaggio (se istituite, dalla Regione interessata, ai sensi dell'art. 148, co. 1, Codice);
- il Soprintendente “unico” (archeologia, belle arti e paesaggio), quale organo periferico del Ministero della Cultura (cfr. art. 41, d.P.C.M. n. 169/2019 e s.m.i., e art. 146, co. 5, Codice);
- la Soprintendenza speciale per il PNRR, almeno sino al 31/12/2026 (cfr. art. 29, d.l. n. 77/2021, e art. 26-ter, d.P.C.M. n. 169/2019 e s.m.i.).

3. IL PROCEDIMENTO

Nel regime ordinario, il procedimento risulta così temporalmente articolato:

- presentazione dell'istanza all'Amministrazione competente (si v. *infra*, punto 6), con il progetto degli interventi corredato dalla documentazione tecnica necessaria per la verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato dal vincolo ed intervento progettato, individuata ai sensi dell'art. 146, co. 3, Codice, dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005 (si v. *infra*, punto 3.1., sulla *relazione paesaggistica*);
- verifica preliminare circa eventuali cause di esclusione dell'intervento dal regime autorizzatorio (o da quello ordinario) (si v. *infra*, punto 3.2.) e della completezza della documentazione da parte dell'Amministrazione competente; accertamento della conformità paesaggistica dell'intervento ed elaborazione e trasmissione alla Soprintendenza, entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza, di una proposta di provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione;
- formulazione del parere vincolante del Soprintendente, entro i successivi 45 giorni;
- adozione, in conformità, del provvedimento finale nei 20 giorni dal ricevimento dal parere (art. 146, co. 8, Codice) da parte dell'Amministrazione competente, la quale, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 146, co. 9, Codice).

3.1. LA RELAZIONE PAESAGGISTICA

Dal R.D. n. 1357/1940 al d.P.C.M. 12/12/2005

- il regolamento per l'applicazione della l. n. 1497/1939 prescriveva, all'art. 15, co. 1: *«i progetti di lavori da presentarsi alla Regia soprintendenza a' sensi dell'art. 7 della legge possono limitarsi a rappresentare, mediante fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile così come si trova e a indicare i dati e le linee essenziali delle opere che si vogliono intraprendere in modo che sia possibile apprezzare in che cosa precisamente consista la modificazione che quell'esteriore aspetto dell'immobile debba subire per effetto dei progettati lavori».*
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 146, co. 3, Codice, nel 2005 è stato approvato il d.P.C.M. che ha definito *«le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correde, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica».*

3.1. Segue. LA RELAZIONE PAESAGGISTICA

- La relazione paesaggistica come «base di riferimento essenziale per le valutazioni di compatibilità/conformità degli interventi progettati» (cfr. art. 2, d.P.C.M. 12/12/2005).
- La possibile declinazione regionale integrativa dei contenuti della relazione paesaggistica, o – previo accordo con il MiC – di sua semplificazione (cfr. art. 3, d.P.C.M. 12/12/2005);
- La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni dei vincoli, del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, e deve essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì ad evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento (art. 1, All.);
- La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento (art. 2, All.)

Gli interventi esclusi dal regime autorizzatorio:

- l'art. 149, Codice:
 - a) *«per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici»;*
 - b) *«per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio»;*
 - c) *«per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia».*

Segue. Gli interventi esclusi dal regime autorizzatorio:

- la disattivazione del regime autorizzatorio *attraverso* il piano (su cui si v. *infra*, punto 7);
- l'Allegato «A», d.P.R. n. 31/2017;
- le ulteriori fattispecie di esclusione *ex lege*. A titolo meramente esemplificativo:
 - a) l'art. 36 (in materia di «economia montana e forestale»), d.l. n. 77/2021, ove si prevede espressamente che non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica;
 - b) l'art. 7-*bis*, co. 5, d.lgs. n. 28/2011 (come sostituito dall'art. 9 del c.d. «decreto energia» (d.l. n. 17/2022, conv. in l. n. 34/2022)), il quale dispone che l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle z.t.o. A degli strumenti urbanistici comunali, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice, ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'art. 136, lett. b) e c), Codice;

Dalla «codificazione» alla «frammentazione»: l'esigenza di riordino e i suoi sintomi, anche legislativi

- l'art. 26, co. 13, della «legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (l. n. 118/2022): *«Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entita' e di operare altre semplificazioni procedurali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonche' al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge».*

3.3. INERZIA E POTERI SOSTITUTIVI

La duplice rilevanza del tema dell'inerzia nell'esercizio delle funzioni di gestione dei vincoli paesaggistici:

- l'inerzia nell'esercizio della funzione di amministrativa attiva da parte della Regione: l'art. 146, co. 10, Codice e l'attivabilità, su impulso di parte, di potere sostitutivo da parte della Soprintendenza (rileva più in generale, sul punto, il tema del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, stante l'art. 20, co. 4, l. n. 241/1990).
- l'inerzia della Soprintendenza nell'esercizio della funzione consultiva vincolante e il problema dell'operatività, o meno, dell'istituto del silenzio-assenso tra Amministrazioni ai sensi dell'art. 17-bis, co. 3, l. n. 241/1990 (ai sensi del quale, l'istituto di semplificazione introdotto nel 2015 per disciplinare gli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, deve ritenersi operante anche nei «casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche»).

Il contrasto giurisprudenziale e i tre diversi orientamenti ad oggi registrabili:

- i. un primo orientamento, di segno contrario all'applicabilità del silenzio-assenso tra Amministrazioni, muove dalla considerazione per cui l'autorizzazione paesaggistica costituisce un «provvedimento monostrutturato», essendo il relativo procedimento attivato su istanza della parte interessata e non dell'Amministrazione procedente. Il rapporto tra Regione (o ente delegato) e Soprintendenza deve cioè ritenersi solo interno, ovverosia finalizzato ad una co-gestione non della fase decisoria, ma di quella istruttoria. All'inoperatività dell'art. 17-*bis* conseguirebbe la consequenziale inapplicabilità dell'art. 2, co. 8-*bis*, l. n. 241/1990. Il parere reso tardivamente, pertanto, non sarebbe inefficace. Allo stesso tempo, però, esso non sarebbe neppure più in grado di vincolare l'Amministrazione procedente, alla quale toccherebbe tuttavia tenerne conto, motivatamente (cfr. in questi termini, ad es., Cons. St., sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4765; 29 marzo 2021, n. 2640; 7 aprile 2022, n. 2584, e – ancor più di recente – Tar Salerno, sez. II, 2 novembre 2022, n. 2896). Detto orientamento sarebbe peraltro in linea con quanto disposto dall'art. 146, co. 9, Codice, secondo il quale, «decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione». Si tratterebbe, cioè, di una disposizione istitutiva di fattispecie di «silenzio devolutivo», per definizione incompatibile con il silenzio-assenso;

3.3. Segue. INERZIA E POTERI SOSTITUTIVI

- ii. un secondo orientamento – anch’esso contrario all’operatività dell’art. 17-*bis*, l. n. 241/1990, ma avente, in definitiva, ricadute pratiche assai simili – ritiene che l’ostacolo all’applicazione della disposizione di semplificazione risieda non nell’assenza di un potere di codecisione, ma nella scansione procedimentale dettata dal comma 9 dell’art. 146, secondo cui «l’amministrazione competente» - cioè Regione (o ente locale delegato) - «provvede comunque». Dal punto di vista pratico, però, cambia poco rispetto alla fattispecie del silenzio-assenso ex art. 17-*bis*, l. n. 241/1990, perché il provvedimento finale deve rispecchiare la proposta originariamente trasmessa alla Soprintendenza: diversamente, il provvedimento adottato risulterebbe illegittimo in quanto emesso su una proposta non precedentemente sottoposta al parere della Soprintendenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 5799). Viceversa, ove l’Amministrazione procedente avesse un ripensamento, non essendosi formato un silenzio-assenso da parte della Soprintendenza, potrebbe riformulare la proposta originaria, senza incorrere in un provvedimento in autotutela, non essendosi ancora formato un provvedimento definitivo. Pertanto, l’atto finale dell’amministrazione procedente, a meno di un “ripensamento” circa la propria posizione originaria, non potrà che essere favorevole al privato, pena l’illegittimità di un diniego, che sarebbe emesso in assenza di una precedente proposta in tal senso sottoposta al parere della Soprintendenza (cfr., più di recente, Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4098);

3.3. Segue. INERZIA E POTERI SOSTITUTIVI

- iii. un terzo orientamento, ampiamente positivo rispetto all'applicabilità dell'art. 17-*bis* al parere della Soprintendenza ex art. 146, Codice, parte, invece, dalla considerazione per cui tutti i pareri vincolanti partecipano alla formazione di un «provvedimento finale pluristrutturato», in quanto la decisione dell'amministrazione precedente richiede per legge l'assenso vincolante di un'altra amministrazione. A tali pareri, pertanto, dovrebbe applicarsi l'istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni, diversamente da quanto dovrebbe dirsi, invece, con riguardo ai pareri non vincolanti e alle valutazioni tecniche, che restano assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 16 e 17, l. n. 241/1990. Anche il dato testuale dell'art. 17-*bis*, co. 3, peraltro, consentirebbe chiaramente di valorizzare l'estensione del meccanismo del silenzio-assenso anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresa la tutela del patrimonio culturale (cfr., in termini analoghi, Cons. St., comm. spec., 23 giugno 2016, n. 1640, su di uno specifico quesito posto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Cons. St., sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6556; Cons. St., sez. IV, 14 luglio 2020, n. 4559; Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, n. 255) (fonte: www.giustizia-amministrativa.it).

4. EFFICACIA E RAPPORTI CON I TITOLI EDILIZI

L'art. 146 del Codice detta alcune disposizioni di interesse sia sul carattere autonomo e presupposto dell'autorizzazione paesaggistica rispetto ai titoli edilizi, sia in tema di efficacia nel tempo del provvedimento autorizzatorio:

- ai sensi dell'art. 146, co. 4, primo periodo: «L'autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio» (sull'autorizzazione paesaggistica come condizione di validità del titolo edilizio, si v., ad es., Tar Salerno, sez. I, 10 maggio 2017, n. 901; vede in essa, invece, solo un presupposto di efficacia, Tar Firenze, sez. III, 16 agosto 2017, n. 1039);

- ai sensi dell'art. 146, co. 4, terzo e quarto periodo: «L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato» (si v., in termini diversi, l'art. 21, co. 5, Codice e, sul punto, cfr., ad es., Cons. St., sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1954, secondo il quale, «l'art. 21 prevede, quindi, per le autorizzazioni aventi ad oggetto interventi su beni culturali un regime temporale specifico ed incompatibile con l'inefficacia automatica prevista per le autorizzazioni paesaggistiche dall'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004»).

Legittimazione a ricorrere *ex lege* e appellabilità dei provvedimenti giurisdizionali adottati dal TAR, indipendentemente dalla proposizione del ricorso di primo grado:

- l'art. 146, co. 12, Codice, con riguardo ai profili, più strettamente di giustizia amministrativa, concernenti l'eventuale impugnazione dell'autorizzazione paesaggistica con ricorso al giudice amministrativo o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prevede che l'autorizzazione paesaggistica sia impugnabile, oltre che da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, altresì dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, nonché che le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possano essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. Per una recente applicazione della disposizione, si v., in particolare, Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2020, n. 2220, secondo la quale, l'ultimo periodo dell'art. 146, co. 12, Codice ha ammesso, in via di legittimazione straordinaria, l'appello di colui che, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, può essere qualificato come controinteressato sostanziale in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, caratterizzata da un concreto interesse di segno opposto rispetto a quello fatto valere col ricorso di primo grado.

6. LA DELEGABILITÀ DELLA FUNZIONE

L'esercizio della funzione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 146, co. 6, Codice, può essere delegata, per i rispettivi territori, «a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali [...], agli enti parco, ovvero a comuni, in presenza di due condizioni:

- a) la sussistenza, presso l'ente delegato, di un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
- b) la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

A tal riguardo, si registra un contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità di una «**divaricazione**» anche **soggettiva** nell'esercizio delle funzioni paesaggistiche ed urbanistico-edilizie, o solo **oggettiva**.

Nel primo senso (senz'altro maggioritario), si v., ad es., Tar Veneto, sez. II, 27 aprile 2018, n. 452, nonché Tar Veneto, sez. II, 9 agosto 2017, n. 791, secondo cui è fondata la censura di illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica per contrasto con l'art. 146, co. 6, Codice, essendo stata rilasciata dallo **stesso funzionario** che ha rilasciato il permesso di costruire. Il giudice amministrativo, in tal caso, sembra optare, cioè per una doverosa distinzione organizzativa, che riflette la distinzione sostanziale tra la funzione di tutela del paesaggio e quella urbanistico-edilizia. In termini analoghi, si v. già Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2784, secondo cui «è necessaria una distinzione formale tra uffici, non basta una distinzione di attività».

6. Segue. LA DELEGABILITÀ DELLA FUNZIONE

Di diverso avviso, più di recente, Tar Campania, sez. VIII, 26 aprile 2021, n. 2698, secondo la quale, in assenza di una specifica ed espressa ipotesi legislativa di incompatibilità, prevale l'autonomia delle attività e delle valutazioni, garantita dal diverso iter procedimentale nonché dai diversi presupposti oggetto di esame.

Pertanto, il giudice amministrativo, in tal caso, è giunto a ritenere che, a fronte di una valutazione basata su differenti presupposti – per un verso urbanistico-edilizi, per l'altro di compatibilità rispetto al vincolo paesaggistico esistente –, nonché di diversi *itinerari* presso organi anche consultivi diversi [...], **non è possibile inferire automaticamente** che la stessa persona non possa partecipare, laddove ne abbia le competenze, a differenti valutazioni. È pur vero che proprio la diversità di valutazioni renderebbe opportuno, nell'interesse della stessa amministrazione procedente, la divaricazione soggettiva dei funzionari responsabili; peraltro, la scarsità di risorse degli enti locali, specie di piccole dimensioni, rende di non facile raggiungimento tale auspicabile obiettivo; anche su tali considerazioni si fonda, presumibilmente, la stessa formulazione della norma invocata, che parla di garantire la differenziazione di attività».

6. Segue. LA DELEGABILITÀ DELLA FUNZIONE

Nel variegato panorama regionale, si registra una pluralità di scelte legislative in ordine all’allocazione, per delega, della funzione autorizzatoria:

- per la Regione Veneto, si vedano, in particolare, gli artt. 45-*bis* ss., l. reg. n. 11/2004 (ivi introdotti dalla l. reg. n. 10/2011).
- in alcune esperienze regionali, ai fini dell’integrazione dei presupposti legittimanti la delega si è ritenuto di puntare sull’istituzione (facoltativa ma da incentivare, secondo l’art. 148, Codice) delle Commissioni locali per il paesaggio (si v., ad es., gli artt. 3 e 4, l. reg. Piemonte n. 32/2008, o l’art. 7, co. 4, l. reg. Puglia n. 20/2009, che condizionano la delega ai Comuni della funzione autorizzatoria all’effettiva istituzione, presso di essi o in forma associata, di dette Commissioni).

Delega della funzione e poteri sostitutivi:

- ai sensi dell’art. 146, co. 10, Codice, qualora l’ente delegato resti inerte, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla Regione, che vi provvede, anche mediante un commissario *ad acta*, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Funzione di pianificazione paesaggistica (e successivo adeguamento ad essa della strumentazione urbanistica comunale) e gestione dei vincoli: un duplice nesso


- la dequotazione del parere soprintendentizio, da vincolante a meramente obbligatorio (cfr. artt. 143, co. 3 e 146, co. 5, Codice), con una precisazione: ovverosia che il piano è una possibile, ma non unica via per raggiungere detto effetto, il quale, più che del piano, è un prodotto giuridico della c.d. «vestizione» dei vincoli (che ben dovrebbe o potrebbe passare – come noto – per gli artt. 140, 141 e 141-*bis*, Codice);
- la possibile modulazione verso il basso del regime autorizzatorio (cfr. art. 143, co. 4, lett. *a*) e *b*), Codice), con effetti non automatici (eventuale periodo di monitoraggio *ex ante*: cfr. art. 143, co. 6, Codice) né definitivi (cfr. art. 143, co. 7, Codice, sui controlli a campione ed il ripristino, per il caso di accertamento di significative violazioni, del regime autorizzatorio ordinario).

8. CONFERENZA DI SERVIZI COME REGOLA

La conferenza di servizi e dei suoi tipici meccanismi di superamento del dissenso (di cui agli artt. 14 ss., l. n. 241/1990) come regola?

- art. 147, co. 1, Codice (per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare);
- art. 5, co. 3, d.P.R. n. 380/2001 (sullo sportello unico per l'edilizia);
- art. 20, co. 3, d.P.R. n. 380/2001 (concernente il procedimento per il rilascio del permesso di costruire);
- art. 23-bis, d.P.R. n. 380/2001;
- art. 19-bis, l. n. 241/1990;
- art. 27, co. 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006 (sul provvedimento unico in materia ambientale);
- art. 12, d.lgs. n. 387/2003, (sul procedimento unico per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili).

1222 • 2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Grazie per l'attenzione!

e-mail: clemente.santacroce@unipd.it